

H71
6 B's

UNIONE DEI COMUNI
"CITTÀ DELLA RIVIERA DEL BRENTA"

tra i Comuni di Dolo e Fiesso d'Artico

COMANDO POLIZIA LOCALE

P.tta dei Storti n.11 – Dolo (VE) ☎ 041-410769- fax 041-413027-

§ P.IVA 03412000279 §

Unità organizzativa: Servizio Polizia Locale

Resp. del Servizio: Com. Alberto Baratto

Resp. del procedimento: Istr. Dir. Belinda Destro

ORDINANZA N. 32

Dolo, 09 MAR 2005

Prot. n. 1812 /9

OGGETTO: integrazione ord. n.27 del 7/3/2005 riguardante via Brusaura del Comune di Dolo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata l'ordinanza n.27 del 7/3/2005 con la quale si è regolamentata la circolazione in via Brusaura nella via di accesso alle scuole medie di Sambruson e nella piazza antistante;

Ravvisata la necessità di integrare il divieto di transito limitandolo solo agli autoveicoli;

Ravvisata, altresì, la necessità di togliere la limitazione del divieto durante il periodo scolastico in quanto non risulta chiaro all'utenza esatta vigenza del divieto;

Richiamata la determinazione del Responsabile del settore Polizia Municipale n. 143 del 4/6/2004 con la quale è stata affidata alla sottoscritta la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ogni singolo procedimento riguardante la segreteria, il rilascio di permessi, l'adozione di ordinanze, l'assunzione di impegni e relative liquidazioni, ivi compresa l'adozione del provvedimento finale;

Vista la L. 241/90;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto l'art. 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

ORDINA

Nel Comune di Dolo:

1. Di modificare il punto 1 dell'ordinanza n.26 del 7/3/2005 come segue:
 - dopo la parola "transito" è inserita la seguente: "autoveicoli" ed eliminata la frase "nel periodo di apertura della scuola e", per le motivazioni in premessa indicate.
2. L'Ufficio Tecnico, settore LL.PP., del Comune di Dolo è incaricato di collocare la segnaletica necessaria, che dovrà essere conforme a quella prevista dal Codice della Strada.
3. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
4. Gli organi espletanti il servizio di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare il dispositivo del presente provvedimento.

Il presente atto:

- È affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- E' impugnabile avanti al TAR di Venezia entro i termini di 60 giorni dalla pubblicazione;
- E' impugnabile, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con DPR n. 495/92.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istr. Dir. Destro Belinda